

**REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
g.u. 13-2-2004 n. 36
provvedimento 6 febbraio 2004**

Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2025

Sommario

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1. Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza</i>	4
<i>Articolo 2. Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza</i>	5
<i>Articolo 2 bis . Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza</i>	6
<i>Articolo 3. Componenti del Consiglio di Presidenza</i>	8
<i>Articolo 3 bis . Norma di coordinamento</i>	10
CAPO II	11
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO	11
<i>Articolo 4. Insediamento del Consiglio</i>	11
<i>Articolo 5. Presidente</i>	12
<i>Articolo 6. Vice presidente</i>	13
<i>Articolo 7. Componenti supplenti</i>	14
<i>Articolo 8. Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute</i>	15
<i>Articolo 9. Competenze del Consiglio</i>	16
<i>Articolo 10. Convocazione del Consiglio</i>	18
<i>Articolo 11. Assegnazione degli affari alle Commissioni</i>	19
<i>Articolo 12 . Ordine del giorno</i>	20
<i>Articolo 13. Ordine dei lavori</i>	22
CAPO III	23
<i>Articolo 14. Questioni relative al procedimento deliberativo</i>	23
<i>Articolo 15. Discussione</i>	24
<i>Articolo 16. Modalità delle votazioni</i>	25
<i>Articolo 17 Pubblicità delle sedute</i>	27
<i>Articolo 18. Verbale delle sedute</i>	29
<i>Articolo 18 bis. (Abrogato)</i>	31
<i>Articolo 19 . Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari.</i> <i>Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni.</i>	32
<i>Articolo 20 . Accesso agli atti</i>	33
<i>Articolo 21 . Modalità di esercizio del diritto di accesso</i>	35
CAPO IV	36

COMMISSIONI	36
<i>Articolo 22. Commissioni permanenti, Commissioni speciali e gruppi di lavoro</i>	36
<i>Articolo 23. Costituzione delle Commissioni permanenti</i>	37
<i>Articolo 24. Esame da parte della Commissione</i>	39
<i>Articolo 25 . Ordine del giorno delle Commissioni</i>	40
<i>Articolo 26. Riunioni delle Commissioni</i>	41
<i>Articolo 27 . Deliberazioni delle Commissioni</i>	42
<i>Articolo 28 . Verbale delle riunioni</i>	43
CAPO V	44
PROCEDIMENTI PARTICOLARI	44
<i>Articolo 29. Procedimento per il conferimento di funzioni direttive</i>	44
<i>Articolo 30. Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni</i>	45
<i>Articolo 30 bis . Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità</i>	46
<i>Articolo 30 ter. Assegnazioni in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>	47
<i>Art. 30 quater . Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d'ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa</i>	48
<i>Articolo 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</i>	49
<i>Articolo 32. Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati</i>	50
<i>Articolo 32 bis. Invio in missione di lunga durata</i>	54
<i>Articolo 32 ter. Indennità di missione</i>	56
<i>Articolo 33. Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato</i>	57
<i>Articolo 33 bis. Posti vacanti nella qualifica di Referendario di Tribunale Amministrativo</i>	58
<i>Articolo 33 ter. Differimento della presa di servizio</i>	59
<i>Articolo 34. Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato</i>	60
<i>Articolo 35. Relazione sullo stato della Giustizia Amministrativa</i>	61
<i>Articolo 36. Ispezioni</i>	62

<i>Articolo 37. (Abrogato)</i>	63
<i>Articolo 38. Esposti</i>	64
<i>Articolo 38 bis. Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni.</i>	66
<i>Articolo 38 ter . Denunce penali e azioni civili nei confronti dei singoli componenti del CPGA per dichiarazioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni.</i>	67
CAPO VI	68
DISCIPLINA	68
<i>Articolo 39. Titolarità dell'azione disciplinare</i>	68
<i>Articolo 39 bis</i>	68
<i>Articolo 40. Accertamenti preliminari</i>	69
<i>Articolo 41. Contestazione dei fatti</i>	70
<i>Articolo 42 . Istruttoria</i>	71
<i>Articolo 42 bis. Accesso agli atti del procedimento disciplinare</i>	72
<i>Articolo 43 . Decisione</i>	73
<i>Articolo 44. Norma finale</i>	75
ALLEGATO 1	76
ARTICOLAZIONE E FABBISOGNO DI ORGANICO	76
DELL'UFFICIO SERVIZI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	76
ALLEGATO 2	77

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Sede e Segretario del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha sede in Roma.
2. Il Consiglio di Presidenza dispone dell'organizzazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un ufficio del Consiglio di Presidenza diretto dal segretario del Consiglio di Presidenza nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra i magistrati della Giustizia Amministrativa, con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale.
3. La nomina del segretario avviene subito dopo la seduta di insediamento del Consiglio.
4. È nominato segretario del Consiglio di Presidenza il magistrato che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
5. In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato di Tribunale amministrativo regionale addetto al Consiglio di presidenza designato dallo stesso Segretario¹.
6. Alle sedute del Consiglio partecipano inoltre anche il Segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa. La presenza del segretario generale o di un segretario delegato deve comunque essere sempre garantita.
7. Il segretario del Consiglio cura la tenuta e la redazione del verbale del Consiglio di Presidenza.

¹ Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 63 del 17 ottobre 2023, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il testo originario era il seguente: "In caso di assenza è sostituito in questa funzione dal magistrato più anziano in ruolo tra i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza".

Articolo 2. Organizzazione dell'ufficio del Consiglio di Presidenza

1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio e in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica.
2. Il segretario del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'ufficio.

Articolo 2 bis ². Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza

1. L'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza è ufficio di livello dirigenziale non generale posto alle dipendenze funzionali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

2. All'Ufficio sovrintende funzionalmente il Segretario del Consiglio di Presidenza, assicurando il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia fissati annualmente dal Consiglio di Presidenza.

3. Il Segretario generale della Giustizia Amministrativa, sentito il Segretario del Consiglio di Presidenza, assegna all'ufficio i dirigenti e le unità di personale stabilite nella pianta organica eventualmente attingendo anche a personale comandato da altre amministrazioni e/o assunto con contratti a termine, di formazione o per collaborazioni coordinate a progetto.

4. L'ufficio è articolato in due strutture, denominate "aree", l'una per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio, l'altra per la documentazione, il contenzioso e la verifica.

5. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, sentiti i dirigenti assegnati all'ufficio, provvede annualmente a ripartire il personale in ciascuna delle strutture, curandone se del caso la turnazione anche al fine di far acquisire livelli omogenei di professionalità.

6. All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati tre magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza con maggioranza pari a tre quinti, su proposta del Segretario del Consiglio, previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi in ruolo.

I magistrati addetti sono scelti, ove possibile in relazione alle manifestazioni di disponibilità pervenute, in numero di due fra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali e di uno fra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Essi restano in carica per tutta la durata del Consiglio e intervengono alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio, fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal

² Articolo aggiunto con delibera del 10 marzo 2006.

personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente³.

³ Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 63 del 17 ottobre 2023, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il testo originario era il seguente: *“All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati due magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario del Consiglio, con maggioranza pari a tre quinti; i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza restano in carica per tutta la durata del Consiglio e intervengono alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio, fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente.”*.

Articolo 3. Componenti del Consiglio di Presidenza ⁴

1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.
2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.
3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:
 - a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;
 - b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicità del codice etico;
 - c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.

⁴ Articolo così sostituito con delibera del 16 aprile 2010.

L'Articolo 3 nel testo previgente (modificato con delibera del 12 marzo 2005) era il seguente:

1 - I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione.

2 - Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà.

3 - Allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

L'Articolo 3 nel testo originario era il seguente:

I magistrati componenti elettivi effettivi e il segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai Collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione di affari giurisdizionali di merito e/o consultivi non superiore ad un terzo di quella stabilita dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercitanti la stessa funzione.

2. Per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è non superiore alla metà.

3. L'assegnazione ridotta può essere concentrata in unica udienza in relazione alle esigenze del lavoro consiliare.

4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti; il carico di lavoro dei magistrati addetti è ridotto nella misura di un terzo⁵.

⁵ Periodo modificato con delibera n. 63 del 17 ottobre 2023, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il periodo originario, aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 32 del 15 marzo 2021, adottata nella seduta del 26 febbraio 2021, era il seguente: “; *il carico di lavoro dei magistrati addetti, nominati previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi, è ridotto nella misura di un terzo*”.

Articolo 3 bis⁶ 7. Norma di coordinamento

1. I componenti del Consiglio di Presidenza, il segretario generale e i segretari delegati della Giustizia Amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza e i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza non possono prestare servizio nelle sezioni del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, competenti a conoscere delle controversie riguardanti provvedimenti, atti e comportamenti del Consiglio di Presidenza.
2. Quanto disposto dal comma 1 decorre dal 1° gennaio 2016.

⁶ Articolo aggiunto con delibera del 16 aprile 2010, abrogato, in quanto incompatibile, dalla delibera del 15 aprile 2011 e successivamente riscritto con delibera del 16 luglio 2015 (verbale approvato nella seduta dell'8 ottobre 2015).

Il testo originario dell'art. 3 bis era il seguente:

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza

1. *Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.*
2. *A tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Stato, è attribuita una indennità per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e delle Commissioni, rispettivamente, nella misura lorda di euro 330 e 180. L'indennità compete anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza ed è corrisposta per non più di tre sedute giornaliere. La misura delle indennità di presenza è raddoppiata per le sedute svolte fuori Roma.*
3. *Il complessivo importo giornaliero delle indennità previste dal comma precedente non può superare, in ogni caso, l'equivalente del doppio della misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio.*
4. *L'indennità di missione è determinata, per tutti i componenti del Consiglio, nella misura lorda di euro 367 al giorno.*
5. *La misura delle indennità previste dai precedenti commi è aggiornata ogni tre anni dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, in base al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT.*
6. *L'onere derivante dal pagamento delle indennità farà carico al corrispondente capitolo del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi.*

⁷ L'efficacia dell'articolo 3 bis è stata sospesa dalle ordinanze della IV sezione del Consiglio di Stato n. 5230 e n. 5231 del 24 novembre 2015. Nella seduta del 22 aprile 2016, il Consiglio di Presidenza ha preso atto della rinuncia agli effetti della sospensiva da parte dei ricorrenti, e, pertanto, dell'efficacia dell'art. 3 bis.

CAPO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 4. Insediamento del Consiglio

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.
2. Il Presidente nomina una Commissione per la verifica delle elezioni dei componenti il Consiglio, composta da tre membri: un magistrato del Consiglio di Stato, uno dei Tribunali amministrativi regionali ed uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente.
3. Il Presidente, quindi, sospende la seduta e convoca immediatamente la Commissione per la verifica.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.
5. Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.
6. Subito dopo aver compiuto la verifica sulla sua composizione il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
7. È proclamato eletto colui che abbia ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione, e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti nella terza votazione, si procede alla votazione di ballottaggio. È proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità anche in questa votazione è proclamato eletto il più anziano di età.

Articolo 5. Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione connessa a tale attribuzione. Cura la sollecita definizione degli argomenti e la chiarezza delle deliberazioni assunte.⁸
2. Nell'esercizio delle sue funzioni è assistito dall'ufficio del Consiglio di Presidenza.

⁸ Periodo aggiunto con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Articolo 6. Vice presidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa il vice presidente ne esercita tutte le funzioni.
2. Ove, nel corso di una seduta del Consiglio da lui presieduta, il vice presidente debba allontanarsi temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice presidente, comunicata alla segreteria del Consiglio, il componente di cui al comma precedente apre la seduta e ne assume la presidenza.

Articolo 7. Componenti supplenti

1. I componenti supplenti partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. In caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi del medesimo gruppo concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto di voto. In tale caso la supplenza è assunta dal componente più votato nel medesimo gruppo di appartenenza.
2. In caso di decadenza di un componente effettivo il supplente, individuato ai sensi del comma precedente, lo sostituisce sino alla proclamazione del nuovo effettivo.

Articolo 8. Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute ⁹

1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.
2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.

⁹ Articolo modificato dapprima con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015) e successivamente con delibera del 28 maggio 2018, con la quale il testo dell'articolo modificato è stato sostituito con quello previgente, in quanto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 2018 n. 10 (pubblicata sulla G.U.- I serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2018) nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982.

Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato con la delibera del 18 giugno 2015:

“Nel caso in cui i membri eletti, nel corso del quadriennio, perdano i requisiti di eleggibilità, o si dimettano o cessino per qualsiasi causa dal servizio o passino dal Consiglio di Stato ai TT.AA.RR. o viceversa, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del componente interessato.”

Articolo 9. Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
- 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'Articolo 31 della legge 27.4.1982 n.186;
- 5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
- 6) *(abrogato)*¹⁰;
- 7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;
- 8) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

2. Esso inoltre delibera:

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'Articolo 5 del Testo Unico 26 giugno 1924 n.1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;
- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

¹⁰ Articolo abrogato con delibera del 18 gennaio 2013 (D.P.C.S. n. 78 dell'11 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 146 del 24 giugno 2013).

- 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
- 7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;

3. Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di Segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.

4. Il Consiglio inoltre:

- 1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'Articolo 53 bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186, come introdotto dall'Articolo 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- 2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Giustizia Amministrativa;
- 3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la Giustizia Amministrativa.
- 4) esercita, in relazione all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall'Articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005.¹¹

5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.

¹¹ Numero aggiunto con delibera dell'11 marzo 2010

Articolo 10. Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti entro lo stesso termine, in formato elettronico ovvero, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo presso la sede del Consiglio di Presidenza.¹²
2. In caso di urgenza la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati, rispettivamente, almeno tre e almeno due giorni prima della seduta¹³.
2. Di norma l'ordine del giorno contiene argomenti già esaminati dalle competenti Commissioni.
3. Su ciascun argomento il Consiglio delibera, di norma, sulla base di una motivata proposta predisposta dalla Commissione competente.
4. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.¹⁴

¹² Il termine per la comunicazione dell'ordine del giorno a tutti i componenti, originariamente fissato in almeno "sette" giorni, è stato modificato con delibera n. 23 del 3 marzo 2025, adottata nella seduta del 26 febbraio 2025. Comma già modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015). Il testo originario era il seguente:

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. L'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della seduta. I documenti necessari per lo svolgimento della discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti presso la sede del Consiglio di Presidenza entro lo stesso termine.

¹³ Comma modificato con delibera n. 23 del 3 marzo 2025, adottata nella seduta del 26 febbraio 2025. Il testo originario era il seguente:

"2. In caso di urgenza la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta".

¹⁴ Comma modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015). Il testo originario era il seguente:

5. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 11. Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Il Presidente assegna per l'istruttoria a ciascuna Commissione permanente gli affari di sua competenza.
2. La Commissione deve procedere tempestivamente all'esame degli affari assegnati.
3. La Commissione può di propria iniziativa prendere cognizione di tutte le questioni rientranti nell'ambito della propria competenza. In caso di contrasto, si applica il comma 1.¹⁵
4. Conclusa l'istruttoria degli affari presi in esame dalla Commissione il Presidente della Commissione stessa deve dare tempestiva comunicazione delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione e delle conseguenti proposte al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

¹⁵ Comma modificato con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015). Il testo originario era il seguente:

3. La Commissione può comunque sempre, sulla base dell'attività istituzionale, deliberare di affrontare una questione rientrante nell'ambito della propria competenza.

Articolo 12 ¹⁶. Ordine del giorno

1. Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.

2. In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, può sempre inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.

3. All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato ad altra seduta.

4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto nelle autonome sezioni di seguito elencate, nel quale sono inserite le proposte che sono state approvate con il voto unanime della Commissione, e per le quali nessun componente presente alla riunione abbia chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.

- sezione a): proposte della Prima Commissione di presa d'atto o di non luogo a provvedere;

- sezione b): proposte della Terza Commissione di designazione dei partecipanti a corsi, a seminari e a stages formativi all'estero, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;

- sezione c): proposte della Quarta Commissione di collocamento in congedo straordinario e aspettativa, di autorizzazione alla deroga dell'obbligo di residenza, di invio in missione, di collocamento a riposo e di presa d'atto di dimissioni dal servizio, di altre prese d'atto o di non luogo a provvedere.

¹⁶ Articolo sostituito con delibera approvata nella seduta del 16 dicembre 2016. Il testo originario era il seguente:

1. *Il Presidente dispone l'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio in base alle comunicazioni dei Presidenti delle Commissioni circa gli affari il cui esame si sia concluso in Commissione.*

2. *In ogni caso il Presidente, per motivi di urgenza, può sempre inserire all'ordine del giorno affari ancora non passati all'esame delle Commissioni, assegnandoli immediatamente alle Commissioni competenti e chiedendone l'esame prima della data fissata per la seduta del Consiglio.*

3. *All'inizio di ogni seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato ad altra seduta.*

5. Sulle proposte contenute in ciascuna delle sezioni elencate al comma 4 il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie, prima dell'illustrazione della proposta da parte del relatore ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti eventualmente richiesti. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Presidente e al Segretario almeno un giorno prima della data fissata per l'esame. In tale ipotesi, la proposta viene stralciata dall'ordine del giorno speciale e su di essa il Consiglio delibera con le modalità ordinarie nella stessa seduta.

6. L'ordine del giorno speciale è comunicato a tutti i componenti nei termini e con le modalità previsti per l'ordine del giorno ordinario.

Articolo 13. Ordine dei lavori

1. Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno è esaminato secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Il Presidente della seduta, di propria iniziativa o anche su richiesta di un componente può decidere di modificare l'ordine di trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se il Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio delibera a maggioranza sull'ordine dei lavori.

CAPO III

Articolo 14. Questioni relative al procedimento deliberativo

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno, sono discusse e decise nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra:
 - a) la questione pregiudiziale, specificatamente motivata, che sull'argomento non si debba discutere e deliberare;
 - b) la questione sospensiva, quella, cioè, di rinvio della discussione o della deliberazione al verificarsi di scadenze determinate;
 - c) le richieste che la discussione e la deliberazione siano rinviate ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e poi le questioni di merito.
3. I richiami al regolamento o sull'ordine delle votazioni hanno la precedenza su ogni altra questione e sono votati per alzata di mano.

Articolo 15. Discussione

1. Il relatore designato ai sensi dell'articolo 27 comma 2 o, in mancanza, il Presidente di Commissione, introduce e conclude la discussione generale.¹⁷
2. Ogni componente può intervenire secondo l'ordine di iscrizione una sola volta e per non più di cinque minuti. Lo stesso componente può nuovamente intervenire una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri componenti iscritti a parlare. Il Presidente può eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli interventi.
3. Prima della chiusura della discussione generale ogni componente può presentare emendamenti al testo oggetto della discussione stessa chiarendone sinteticamente i motivi.
4. Su ogni emendamento ogni componente può intervenire per non più di cinque minuti.
5. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
6. Ove in sede di discussione, tuttavia, emerga una posizione diversa in tutto o in parte dalla proposta della Commissione, questa deve essere formalizzata e motivata a cura dei proponenti in una proposta alternativa.

¹⁷ **Comma così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il comma 1 nel testo previgente era il seguente:

Il relatore designato dalla Commissione o dal Presidente introduce e conclude la discussione generale. Introduce, altresì, la discussione dei singoli punti del testo della proposta da votare, ove siano necessari o richiesti esame e votazione per parti separate. Il relatore che per qualsiasi motivo venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio di Presidenza per gli affari iscritti all'ordine del giorno della stessa seduta.

Articolo 16. Modalità delle votazioni

1. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti.
2. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano.
3. Se lo richiedono almeno due componenti, si procede per appello nominale. La votazione avviene per ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera con cui iniziare.
4. Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto:
 - a) i procedimenti disciplinari;
 - b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale;
 - c) le sospensioni cautelari dal servizio;
 - d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;
 - e) l'accesso a qualifiche superiori;
 - f) la nomina a Consigliere di Stato;
 - g) (abrogato) ¹⁸In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richiedano almeno quattro componenti presenti.¹⁹
5. È approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei voti espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le ipotesi di maggioranza qualificata; nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.²⁰
6. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come eventualmente emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia

¹⁸ **Lettera abrogata con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo abrogato era il seguente:

g) le attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali.

¹⁹ **Comma così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo precedente, approvato con delibera del 17 settembre 2009, era il seguente:

Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni che comportano valutazioni discrezionali su qualità o comportamenti di persone e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei magistrati. In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei membri.

Il testo originario era il seguente:

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati; delibera, altresì, a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro membri.

Il comma 4 dell'articolo 16 è stato sospeso cautelativamente con delibera del 21 marzo 2014, "nella parte in cui contrasta con l'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 27 aprile 1982, n. 186".

²⁰ **Periodo aggiunto con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Amministrativa, vengono poste in votazione nell'ordine, la proposta alternativa formulata in Commissione, se esistente, ovvero quella di cui all'Articolo 15 comma 6.

7. In caso di mancata approvazione della proposta della Commissione o della mancata approvazione di quelle alternative, l'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato in Commissione.

Articolo 17 ²¹ Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c).
2. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.
3. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita nei limiti della capienza della sala e previa identificazione dei richiedenti. Qualora le richieste siano superiori ai predetti limiti è data preferenza ai magistrati amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.
4. Delle sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di presidenza, sentiti i componenti, anche con

²¹ **Articolo così sostituito con delibera del 12 aprile 2017.**

Il testo originario era il seguente:

1. *Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione dei seguenti affari concernenti i magistrati amministrativi: a) procedimenti disciplinari; b) trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale; c) sospensioni cautelari dal servizio; d) conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; e) accesso alla qualifica di Consigliere di Stato; f) attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali; g) ogni altra questione riguardante persone che, su proposta del Presidente, il Consiglio deliberi di discutere in seduta segreta.*
2. *Per gli altri affari, nei soli casi in cui ricorrano prevalenti ragioni di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi interessati, l'esclusione della pubblicità è deliberata, su proposta motivata anche di un solo componente, a maggioranza dei due terzi dei presenti.*
3. *Alle sedute pubbliche del Consiglio sono ammessi tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che sono accreditati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.*
4. *Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia Amministrativa mediante avvisi da affiggere in appositi albi nelle relative sedi.*
5. *L'accesso al pubblico è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera. Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite della disponibilità dei posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.*

modalità telematiche. L'istanza di autorizzazione è presentata almeno tre giorni prima. L'autorizzazione può essere negata per le ragioni di cui al comma 6.

5. A cura del Segretario Generale si effettuano le riprese audiovisive delle sedute pubbliche, che vengono trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa.

6. Le riprese audiovisive e fotografiche di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza o per altri gravi motivi con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti del Consiglio. La proposta è discussa e votata in assenza del pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce.

Articolo 18²². Verbale delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale.
2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene:
 - a) l'indicazione dei componenti presenti;
 - b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
 - c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'Articolo 28;
 - d) il nome degli intervenuti;
 - e) la sintesi delle opinioni espresse;
 - f) l'esito delle votazioni, con indicazione del voto espresso da ciascuno dei componenti;²³
 - g) le determinazioni assunte.
3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene:
 - a) l'indicazione dei componenti presenti;
 - b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
 - c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'Articolo 28;
 - d) l'indicazione dello svolgimento della discussione;
 - e) la conseguente proposta motivata messa in votazione;
 - f) l'esito delle votazioni;
 - g) le determinazioni assunte.
4. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.

²² Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.

Il testo originario era il seguente:

1. *Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale che contiene la sintetica indicazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.*
2. *Il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio di Presidenza.*
3. *Il verbale è approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.*
4. *Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.*

²³ Punto modificato con delibera del 21 febbraio 2013 (D.P.C.S. n. 78 dell'11 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 146 del 24 giugno 2013).

5. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

6. Il verbale è redatto dal segretario del Consiglio di presidenza che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6bis. In caso di assenza o impedimento del segretario, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte da uno dei magistrati addetti del Consiglio di Presidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.²⁴

7. Il verbale è approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.

8. Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante.

²⁴ Comma aggiunto con delibera del 16 luglio 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Articolo 18 bis. (Abrogato) ²⁵

²⁵ **Articolo abrogato con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo dell'Articolo 18 *bis*, approvato nella seduta del 1 luglio 2005 era il seguente:

Modalità di pubblicazione dei verbali. 1. *I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono inseriti nel sito intranet della giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.*
2. *Un estratto dei suddetti verbali, contenente solo l'oggetto e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.*

**Articolo 19²⁶. Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari.
Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni.**

1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto - specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum- e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.
3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
4. Della pubblicazione del notiziario è dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonché a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.
5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.
6. A tal fine l'istruttoria è condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.
7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze.

²⁶ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

Esecuzione delle deliberazioni. *Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di Segreteria o del Segretariato generale, a seconda delle competenze.*

Articolo 20²⁷. Accesso agli atti

1. È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.

2. Salvo quanto previsto all'art. 42 bis in materia di accesso agli atti del procedimento disciplinare²⁸ sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.

3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.

²⁷ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011 2011** (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo originario era il seguente:

Pubblicità degli atti.

1. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune determinazioni.

3. Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione è negata in relazione ad atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso può essere, altresì, denegato in relazione ad atti e documenti riguardanti la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.

4. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi, l'autorizzazione è denegata ove sussistano esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni, ovvero può essere differita ove sussistano specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attività consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

5. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque limitata alla sola visione.

6. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

7. Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali il Consiglio abbia la disponibilità per procedimenti di propria competenza.

8. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla Segreteria ed agli uffici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

²⁸ **Proposizione inserita al comma 2, dell'art. 20, con delibera C.P.G.A. del 22 gennaio 2010.** Il testo originario era il seguente: 2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.

4. La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.

5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.

Articolo 21²⁹. Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario del Consiglio di Presidenza e deve recare:

- a) le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
- b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
- c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;
- d) le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.

2. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria.

3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.

4. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.

²⁹ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011 2011** (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo originario era il seguente:

Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa delle deliberazioni consiliari. 1. La Segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa, affinché sia affisso all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.

2. Il Consiglio di Presidenza verifica annualmente, entro il mese di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa.

CAPO IV

COMMISSIONI

Articolo 22. Commissioni permanenti, Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio di Presidenza si articola in Commissioni permanenti e in Commissioni speciali. Le Commissioni speciali possono essere istituite per specifiche materie, indicate nella delibera di costituzione.
2. Il Consiglio di Presidenza può altresì istituire gruppi di lavoro finalizzati alla raccolta di informazioni nell'ambito dell'attività istruttoria di sua competenza.
3. La composizione delle Commissioni speciali e dei gruppi di lavoro è stabilita con la delibera che le istituisce. La delibera medesima stabilisce altresì la durata di tali organi, eventualmente prorogabile con apposita delibera.
4. La partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza alle Commissioni speciali ed ai gruppi di lavoro è disciplinata dalle stesse regole e comporta il medesimo trattamento delle Commissioni permanenti.

Articolo 23. Costituzione delle Commissioni permanenti

1. Entro quindici giorni dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di quattro Commissioni permanenti competenti nelle seguenti materie:

I Commissione: incarichi e relativi controlli; vigilanza sulla regolare tenuta del fondo perequativo; vigilanza sulla regolare tenuta delle schede relative agli incarichi dei singoli magistrati; pubblicazione semestrale, a cura degli uffici di segreteria, degli incarichi conferiti ed autorizzati ai singoli magistrati nel biennio.

II Commissione: esposti, questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o al contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza; vigilanza sulla tenuta e l'aggiornamento del ruolo dei magistrati. Per i procedimenti relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio e relativi conseguenti adempimenti del Consiglio di Presidenza; vigilanza sull'attività del Segretariato Generale relativa di incompatibilità ambientale e cautelari la II Commissione resta immutata nella sua composizione fino alla definizione dei procedimenti stessi.

III Commissione: organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: regolamento degli uffici, piante organiche, proposta per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi; verifica, d'intesa con il Segretariato generale, della tenuta e dell'aggiornamento del ruolo del personale amministrativo; formazione ed aggiornamento del personale, verifica della produttività del personale, nei limiti delle competenze del Consiglio di Presidenza; regolamento di autonomia finanziaria; ogni atto di competenza del Consiglio di Presidenza connesso al bilancio.

IV Commissione: provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati ivi comprese assunzioni, promozioni, assegnazione di funzioni e di sedi anche temporanee, applicazioni temporanee agli uffici, autorizzazioni alla deroga all'obbligo di residenza, trasferimenti e collocamento fuori ruolo, nomine a Consigliere di Stato e ogni altro provvedimento relativo allo status di magistrato.

2. Le Commissioni esercitano compiti istruttori rispetto agli atti e agli affari rientranti nelle materie di loro competenza e possono, a tal fine, procedere anche ad audizioni nonché all'acquisizione, con ogni altro mezzo opportuno,

delle necessarie informazioni.

3. Per lo svolgimento dei loro compiti le Commissioni si avvalgono dell'ufficio del Consiglio di Presidenza.

4. Ciascuna Commissione, salva la facoltà del Presidente del Consiglio di Presidenza di intervenire nei lavori e di presiederli, è composta da cinque membri effettivi e da uno dei membri supplenti del Consiglio di Presidenza per ciascuna delle sue componenti eletta dai magistrati.

5. La designazione dei componenti delle Commissioni viene effettuata, a scrutinio palese, di norma all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio stesso, mediante rotazione di almeno due terzi dei componenti stessi.

6. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte.

7. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il Presidente.

Articolo 24. Esame da parte della Commissione

1. Il Presidente della Commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori, assicurando la rotazione tra i componenti, e lo iscrive all'ordine del giorno della Commissione.³⁰
2. In ogni caso in cui sia ritenuto necessario, la Commissione può chiedere di riunirsi congiuntamente con altre Commissioni. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente della Commissione che ha competenza prevalente sull'affare.
3. Se due o più affari assegnati a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connessi e già non siano stati rimessi alle Commissioni congiunte, le Commissioni possono procedere congiuntamente all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età di una di esse.

³⁰ **Comma modificato con delibera del 16 luglio 2015** (in vigore dall'8 ottobre 2015).

Il testo originario era il seguente:

1. Il Presidente della Commissione assegna ogni affare, tranne quelli sui quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori e lo iscrive all'ordine del giorno della Commissione.

Articolo 25 ³¹. Ordine del giorno delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno distinguendo gli argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o più relatori su ciascun argomento.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento sono comunicati al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio; l'ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, è pubblicato con adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.

3. In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.

3bis. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare preventivamente la pubblicità dei lavori per singoli affari che siano di interesse generale per la giustizia amministrativa. In tal caso il pubblico è ammesso a seguire lo svolgimento della seduta attraverso impianti audiovisivi ubicati in separati luoghi allestiti dal Segretariato generale.

³¹ **Articolo così sostituito con delibera del 12 aprile 2017.**

Il testo originario era il seguente:

1. *Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno.*
2. *Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato al Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti la Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio. L'ordine del giorno è anche affisso all'albo del Consiglio.*
3. *In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.*

Articolo 26. Riunioni delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal componente effettivo più anziano di età presente.

3. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, il personale addetto all'ufficio del Consiglio di Presidenza.

3 bis. Nel caso di impedimento di uno o più dei componenti della commissione a partecipare di persona alla seduta, è ammessa la partecipazione mediante videoconferenza.³²

3 ter. Quando dispongono audizioni, le commissioni, ove ravvisino motivi di impedimento o difficoltà delle persone da audire a recarsi presso la sede della commissione, o altre ragioni di opportunità, anche in considerazione dell'elevato numero delle persone da convocare, possono disporre che le audizioni avvengano mediante collegamento in videoconferenza, ovvero deliberare che tre componenti della commissione, si rechino nel luogo in cui le persone da sentire hanno la residenza o la sede di servizio.³³

3 quater. La Commissione Pari Opportunità può svolgersi, oltre che in presenza, presso la sede di Roma, Piazza del Monte di Pietà n. 33, sia da remoto, sia con modalità mista.³⁴

³² Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 12 del 2 marzo 2017, adottata nella seduta del 9 febbraio 2017 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 44 dell'11 luglio 2023, adottata nella seduta del 21 giugno 2023. Il testo originario era il seguente: *“Nel caso di motivato impedimento di uno o più dei componenti della commissione a partecipare di persona alla seduta, è ammessa, su richiesta del componente impedito, la partecipazione mediante videoconferenza”*.

³³ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 12 del 2 marzo 2017, adottata nella seduta del 9 febbraio 2017.

³⁴ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 60 del 29 luglio 2021, adottata nella seduta dell'11 giugno 2021

Articolo 27³⁵. Deliberazioni delle Commissioni

1. Il relatore designato illustra la proposta alla Commissione.
2. All'esito della discussione la commissione, su proposta del Presidente, può individuare uno o più relatori per l'illustrazione al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne siano emerse, per l'illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede il Presidente della Commissione.
3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto:
 - a) delle motivazioni della proposta di maggioranza;
 - b) delle motivazioni delle proposte di minoranza;
 - c) delle ragioni che hanno determinato il superamento delle proposte di minoranza.
4. Il Presidente dà comunicazione della proposta al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

³⁵ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

Esaurito l'esame di ciascun affare, la Commissione delibera la proposta che intende sottoporre al Consiglio, nonché, in caso si sia formata anche una posizione di minoranza, una proposta alternativa, designando, o confermando, tra i suoi componenti, il relatore. Il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 28 ³⁶. Verbale delle riunioni

1. Delle riunioni delle Commissioni è redatto sintetico verbale in cui si dà conto:
 - a) dei componenti presenti;
 - b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti;
 - c) delle eventuali opinioni dissenzianti e delle ragioni del loro superamento da parte della Commissione;
 - d) dei risultati delle votazioni.
2. Ciascun componente può richiedere che siano riportati il contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
3. Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva a maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è sottoscritto dal componente che ha presieduto la riunione ³⁷.

³⁶ **Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

1. *Delle riunioni delle Commissioni è redatto verbale.*
2. *Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è firmato dai componenti che hanno preso parte alla riunione.*

³⁷ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 44 dell'11 luglio 2023, adottata nella seduta del 21 giugno 2023. Il testo originario era il seguente: *“Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva a maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è sottoscritto dai componenti”*.

CAPO V

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 29. Procedimento per il conferimento di funzioni direttive

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei magistrati che abbiano prestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186.
2. Con propria deliberazione, il Consiglio di Presidenza fissa criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione sull'idoneità dei magistrati allo svolgimento di funzioni direttive, tenendo conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Articolo 30. Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni

1. Il Consiglio di Presidenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno e comunque a seguito della conclusione di ogni procedura concorsuale, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.³⁸
2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e ai direttori delle Sezioni staccate, i quali entro sette giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai magistrati della loro sede giudiziaria.
3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro richiesta alla segreteria del Consiglio di Presidenza. Della presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura dell'interessato al Capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al criterio dell'anzianità di ruolo.
4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio procede preliminarmente secondo le modalità di cui ai precedenti commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di Presidenza comunica ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse.

³⁸ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del 22 luglio 2022. Il testo originario era il seguente: "Il Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte".

Articolo 30 bis ³⁹. Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità

1. Il magistrato amministrativo genitore di figlio minore di tre anni di età può essere assegnato dal Consiglio di Presidenza, temporaneamente, a richiesta, e per un periodo di tempo massimo fino al compimento del terzo anno di vita del minore, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso del Presidente del Tribunale amministrativo regionale di provenienza, che può condizionarlo all'applicazione di altro magistrato, nonché dell'assenso del Presidente di quello di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati gli atti di assenso di cui al comma 1.
3. Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione o di un trasferimento definitivo.
4. Acquisita l'istanza di assegnazione, il Consiglio di Presidenza, ove necessario ai sensi del comma 1, indice un interpello volto ad acquisire la disponibilità di altro magistrato all'applicazione provvisoria, per il periodo di durata dell'assegnazione stessa.
5. Il Consiglio provvede, con successiva deliberazione, all'assegnazione temporanea, nonché all'eventuale applicazione provvisoria di altro magistrato.

³⁹ Articolo aggiunto con delibera del 20 dicembre 2007.

**Articolo 30 ter⁴⁰. Assegnazioni in favore dei soggetti di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104**

1. Al di fuori della procedura ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 30, il magistrato amministrativo in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero che assiste un familiare o convivente more-uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge, può chiedere al Consiglio di Presidenza di essere assegnato per sei mesi, non revocabili, salvo possibilità di conferma di sei mesi in sei mesi, fino a un massimo di tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale il magistrato o il familiare risiede.
2. L'assegnazione può essere disposta se sussiste la dichiarazione di disponibilità di altro magistrato, da individuarsi a seguito di interpello indetto dal Consiglio di Presidenza tra i magistrati in servizio presso la sede per la quale è stata fatta richiesta, ad essere assegnato nel posto temporaneamente libero per almeno sei mesi. Su tali assegnazioni sono sentiti il capo dell'ufficio giudiziario di provenienza e quello di destinazione, che si esprimono entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Presidenza, anche tramite posta certificata. Scaduto detto termine il parere s'intende espresso positivamente.
3. L'assegnazione temporanea decade ove, a seguito di successivo interpello, il posto di provenienza e/o di destinazione siano assegnati a nuovi titolari.
4. La richiesta non può essere presentata da chi esercita funzioni direttive o semi-direttive.
5. In caso di richiesta di proroga, da presentare entro 45 giorni dalla scadenza dell'anno di assegnazione, il procedimento di cui al comma 2 deve essere reiterato.
6. L'assegnazione temporanea non dà diritto al trattamento di missione e non preclude la partecipazione all'ordinaria procedura di trasferimento.
7. Le assegnazioni temporanee così disposte non alterano l'ordinaria disciplina per le coperture dei posti vacanti e di trasferimento del personale di magistratura.

⁴⁰ Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.

Art. 30 quater ⁴¹. Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d'ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa

1. Il Consiglio di presidenza rispetta l'alternanza di genere, anche in deroga al criterio dell'anzianità, e fatte salve specifiche esigenze, nelle seguenti ipotesi:

- a) designazioni dei magistrati per gli incarichi extragiudiziari conferibili d'ufficio;
- b) nomine di competenza del Consiglio per incarichi interni alla giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 per le nomine precedute da un procedimento selettivo basato sul merito;
- c) designazione dei componenti della commissione di concorso a referendario di Tar;
- d) espressione del parere sulle nomine ad incarichi interni di competenza del presidente del Consiglio di Stato.

2. Nelle procedure selettive basate sul merito per il conferimento di incarichi interni alla giustizia amministrativa, di competenza del Consiglio, è data preferenza, a parità di merito, al candidato del genere meno rappresentato nell'ambito della singola procedura, con priorità rispetto ad altri eventuali criteri di preferenza previsti per le singole procedure.

3. Gli interPELLI indetti dal Consiglio di presidenza per l'acquisizione di disponibilità per gli incarichi conferibili d'ufficio e per il conferimento di incarichi interni, recano la espressa indicazione del criterio dell'alternanza di genere ai sensi del presente articolo.

4. La Terza Commissione del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi del Comitato per le pari opportunità, assicura il monitoraggio periodico, con cadenza annuale, sull'alternanza di genere in relazione a tutti gli incarichi dei magistrati amministrativi, presentando entro il 30 giugno una relazione sugli incarichi autorizzati, conferiti e interni, e delle attività soggette a presa d'atto, dell'anno precedente.

5. In sede di pubblicazione dell'elenco degli incarichi extragiudiziari ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 è indicato anche il genere dei titolari degli incarichi e il numero complessivo degli incarichi per ciascun genere.

⁴¹ Articolo aggiunto con delibera del 28 maggio 2018.

**Articolo 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il conseguente interpello.
2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.
3. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle assegnazioni.
4. Il procedimento di cui ai commi precedenti è seguito anche in corso d'anno allorché durante lo stesso si verifichi vacanza di posti presso l'organo.
5. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto dell'anzianità e della rotazione.

Articolo 32⁴². Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati

1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o più udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non può in ogni caso essere disposta per più di due udienze ogni anno.

2. Nel caso in cui non sia possibile applicare il comma precedente, la Commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione fissando un termine per proporre la relativa domanda. La domanda deve essere presentata per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di appartenenza ovvero della relativa Sezione staccata. La domanda non è revocabile dopo che sia intervenuta la delibera con cui il Consiglio ha disposto l'invio in missione del magistrato.

3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in base ai criteri di seguito elencati in ordine di priorità:

a) qualora l'invio in missione sia disposto in relazione ad una pluralità di udienze già calendarizzate, fermo restando il disposto di cui al successivo comma 5:

1) è data precedenza al magistrato che assicura la propria disponibilità per il più alto numero di udienze;

2) in presenza di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo numero di udienze, trovano applicazione i criteri preferenziali di cui alle successive lettere;

b) minor numero di giorni di missione svolti, a domanda, nei dodici mesi precedenti;

⁴² Articolo modificato dall'art 1 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

c) maggiore anzianità di ruolo.

4. L'invio in missione a domanda non comporta riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza.

5. La durata dell'invio in missione a domanda del singolo magistrato non può superare i tre mesi nel corso dell'anno solare salva l'ipotesi in cui non vi siano altre domande che soddisfino tale requisito. In quest'ultimo caso, la durata dell'invio in missione del singolo magistrato non può, comunque, superare i sei mesi all'anno.

6. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui ai precedenti commi due e tre, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal Segretario del Consiglio di Presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.

7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d'ufficio, nell'ambito di ciascuno⁴³ dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge 27 aprile 1982, n. 186. di Presidenza. In tali ipotesi la missione non può essere disposta per più di due udienze ogni anno.

8. Si considerano tribunali e sezioni staccate più vicine, in base al seguente ordine di prossimità:

- . I. Roma, Latina e Perugia per il T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila;
- . II. Campobasso, Ancona e Roma per il T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara;
- . III. Bari, Salerno e Napoli per il T.A.R. Basilicata;
- . IV. Catania, Potenza e Lecce per il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro;
- . V. Catania, Palermo e Potenza per il T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria;
- . VI. Campobasso, Latina e Potenza per il T.A.R. Campania sede di Napoli;
- . VII. Potenza, Campobasso e Latina per il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno;
- . VIII. Firenze, Venezia e Brescia per il T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna;
- . IX. Brescia, Milano e Torino per il T.A.R. Emilia Romagna sezione staccata

⁴³ Le parole "di ciascuno" sono state inserite con delibera del 9 febbraio 2017.

di Parma;

- . X. Venezia, Trento e Bolzano per il T.A.R. Friuli Venezia Giulia;
- . XI. Torino, Milano e Parma per il T.A.R. Genova;
- . XII. L'Aquila, Perugia e Pescara per il T.A.R. Lazio sede di Roma;
- . XIII. L'Aquila, Napoli e Salerno per il T.A.R. Lazio sezione staccata di Latina;
- . XIV. Parma, Torino e Genova per il T.A.R. Lombardia sede di Milano;
- . XV. Parma, Trento e Milano per il T.A.R. Lombardia sezione staccata di Brescia;
- . XVI. Perugia, L'Aquila e Pescara per il T.A.R. Marche;
- . XVII. Napoli, Pescara e Salerno per il T.A.R. Molise;
- . XVIII. Aosta, Genova e Milano per il T.A.R. Piemonte;
- . XIX. Potenza, Salerno e Campobasso per il T.A.R. Puglia sede di Bari;
- . XX. Potenza, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Puglia sezione staccata di Lecce;
- . XXI. Palermo, Latina e Roma per il T.A.R. Sardegna;
- . XXII. Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro per il T.A.R. Sicilia sede di Palermo;
- . XXIII. Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;
- . XXIV. Bologna, Perugia e Parma per il T.A.R. Toscana sede di Firenze;
- . XXV. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino Alto Adige sede di Trento;
- . XXVI. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino - Alto Adige sezione autonoma di Bolzano;
- . XXVII. Ancona, Firenze e L'Aquila per il T.A.R. Umbria;
- . XXVIII. Torino, Milano e Genova per il T.A.R. Valle d'Aosta;
- . XXIX. Trento, Trieste e Bologna per il T.A.R. Veneto.

9. Nelle ipotesi di supplenza e di invio in missione disposti senza il previo consenso dell'interessato ai sensi dei commi 1 e 7, i fascicoli eventualmente assegnati comportano una corrispondente riduzione del carico di lavoro nella Sezione di appartenenza da effettuarsi nel corso dei tre mesi successivi. ⁴⁴

10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficoltà operative nello svolgimento dell'ordinaria attività giurisdizionale di un T.A.R. o di una sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del

contenzioso e/o a particolari condizioni ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l'assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o più udienze determinate, con l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione.

11. Il Consiglio, qualora condivide le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilità di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea può determinare l'invio di ufficio di alcun magistrato.

Articolo 32 bis⁴⁵. Invio in missione di lunga durata

1. Qualora in un Tribunale, in ragione dell'assenza prolungata di uno o più magistrati in servizio oppure di perduranti carenze di organico, si determini costantemente la condizione di cui all'art. 32 co. 1, il Consiglio, qualora non sia indetto interpello per la copertura del posto in via ordinaria, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può indire un interpello per l'invio in missione del numero dei magistrati necessario a integrare stabilmente il Collegio per un periodo non superiore a un anno e per non più di un'udienza al mese.

2. L'invio in missione ai sensi del comma precedente determina una riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza proporzionalmente determinata dal Consiglio di Presidenza all'atto dell'indizione dell'interpello in ragione dell'impegno richiesto. La riduzione del carico di lavoro si attua mediante la corrispondente riduzione del numero di udienze svolte nello stesso mese presso il T.A.R. di appartenenza a cui partecipa il magistrato inviato in missione, fermo restando il rispetto del carico di lavoro complessivo mensile gravante sul magistrato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in ragione della maggiore anzianità. Nel caso che, sulla base di detta valutazione, l'invio in missione del magistrato che abbia maggiore anzianità si riveli idoneo a compromettere il normale funzionamento dell'attività del T.A.R. di appartenenza dello stesso, il Consiglio deroga motivatamente al citato criterio.

4. L'invio in missione termina quando, cessata l'assenza o ripianato l'organico, il Tribunale si trovi nelle condizioni di poter formare ordinariamente i collegi. La missione, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può, tuttavia, essere prorogata, per non oltre trenta giorni dalla cessazione della condizione che l'ha determinata, per ragioni

⁴⁵ ⁴⁵ Articolo modificato dall'art 2 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

organizzative, quali, ad esempio, l'impossibilità di modificare i ruoli delle udienze già fissate.

5. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una volta sola e, in caso di ulteriore esito negativo, si procede con le modalità di cui all'art. 32 in relazione alle specifiche udienze calendarizzate.

Articolo 32 ter⁴⁶. Indennità di missione

1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:
 - a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;
 - b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.
2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera a) spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.
3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera b), spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.
4. Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennità giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione.
5. Ai magistrati assegnati temporaneamente ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 32, spetta l'indennità di missione di cui al comma 2 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.
6. Ai magistrati di cui è disposto l'invio in missione ai sensi dell'articolo 32 bis, spetta l'indennità di missione di cui al comma 3 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.

⁴⁶ Articolo modificato dall'art 3 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

Articolo 33. Posti vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato

1. Il Consiglio, su segnalazione del Segretariato generale, individua due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo ed il 30 settembre, i posti vacanti di Consigliere di Stato.
2. Contestualmente il Consiglio provvede ad avviare il procedimento per la copertura dei posti riservati alle nomine dei magistrati Tribunale amministrativo regionale secondo il disposto di cui all'Articolo 19, comma 1°, n.1) della legge 27 aprile 1982, n. 186 disponendo che sia data comunicazione della delibera e promosso il relativo interpello. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione o entro diverso termine stabilito dal Consiglio di Presidenza, gli aspiranti alla nomina devono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.
3. Il Consiglio esprime il giudizio di cui al citato Articolo 19, comma 1°, n.1) secondo le modalità ivi previste.
4. Il Consiglio esprime il giudizio ed il parere previsti dall'Articolo 19, comma 1°, n.2) della legge 27 aprile 1982, n.186, secondo le modalità da esso richiamate. In tale ipotesi il Consiglio può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni elemento utile alla valutazione.

**Articolo 33 bis⁴⁷. Posti vacanti nella qualifica di Referendario di Tribunale
Amministrativo**

1. Il Consiglio, su segnalazione del Segretariato generale, individua entro il 31 dicembre di ciascun anno i posti vacanti nel ruolo di Magistrato di Referendario di Tribunale Amministrativo e quelli che si renderanno disponibili nel successivo biennio.
2. Qualora i posti vacanti siano superiori a dieci il Consiglio provvede, previa verifica della copertura finanziaria ed entro il mese di gennaio di ciascun anno, ad attivare la procedura per lo svolgimento del concorso, trasmettendo la relativa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 21/04/1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034).
3. Il Consiglio adotta tutti i provvedimenti di propria competenza per garantire l'indizione di norma annuale e comunque biennale del Concorso a Referendario di Tribunale Amministrativo, in presenza delle condizioni di cui al comma precedente.

⁴⁷ Testo dell'articolo introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del 22 luglio 2022. Il testo originario dell'art. 33 bis, previsto dalla delibera del 28 maggio 2018, è stato trasposto dalla medesima delibera n. 64 del 26 settembre 2022 nell'attuale art. 33 ter.

Articolo 33 ter⁴⁸. Differimento della presa di servizio

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

⁴⁸ Articolo introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del 22 luglio 2022. L'articolo reca il precedente testo dell'art. 33 bis, come introdotto dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

Articolo 34. Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere sulla composizione delle commissioni esaminatrici del concorso di ammissione al ruolo dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e al ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Presidenza esprime il parere di cui all'Articolo 19 della L. 27 aprile 1982, n. 186, sulle norme regolamentari di attuazione e di svolgimento del concorso alla qualifica di Consigliere di Stato.

Articolo 35. Relazione sullo stato della Giustizia Amministrativa

1. Il Consiglio affida ad uno o più relatori coadiuvati dalla segreteria del Consiglio la predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio di Ministri al Parlamento sullo stato della Giustizia Amministrativa e sugli incarichi conferiti o autorizzati.
2. A tal fine il Consiglio di Presidenza può chiedere ai magistrati preposti agli uffici giudiziari e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa i dati e le notizie che ritenga utili.
3. Gli elementi per la redazione della relazione così come predisposti dai relatori vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 36. Ispezioni

1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.
2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

Articolo 37. (Abrogato)⁴⁹

⁴⁹ **Articolo abrogato con delibera dell'11 marzo 2010.**

Il testo dell'articolo 37 era il seguente:

Incontri e seminari di studi

1. *Il Consiglio organizza, anche in convenzione, incontri e seminari di studio tra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori.*
2. *I coordinatori, coadiuvati dalla segreteria, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio.*
3. *Il Consiglio può inoltre organizzare incontri di studio e convegni.*

Articolo 38. Esposti⁵⁰

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.

2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente.⁵¹

2bis. In relazione ad esposti provenienti da magistrati amministrativi concernenti specifiche questioni organizzative o comportamenti di altri colleghi, se la II Commissione esclude la sussistenza di profili disciplinari, ma ravvisa la necessità di risolvere i problemi prospettati, riferisce al Consiglio, previa eventuale seduta congiunta con la Terza Commissione, con proposta motivata che indica la necessaria misura, sentiti, gli interessati, ove necessario.³

2ter. Nei casi di cui al comma 2-bis la Commissione può tenere conto per la valutazione dell'esposto e della relativa misura da adottare, ove ricorrano profili comportamentali, anche dei codici deontologici approvati dalle

⁵⁰ La precedente formulazione dell'articolo in esame era la seguente:

“Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.

In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente.

Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.

Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.

Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile”.

⁵¹ Periodo aggiunto con delibera del 17 settembre 2009.

³ Comma inserito con delibera del CPGA n. 83 del 17 ottobre 2017.

³ Comma inserito con delibera del CPGA n. 83 del 17 ottobre 2017.

associazioni dei magistrati amministrativi.³

3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.

4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.

5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

Articolo 38 bis⁵². Dichiarazioni e comportamenti lesivi del prestigio della magistratura amministrativa e del sereno svolgimento delle funzioni.

1. Il Consiglio interviene in relazione a dichiarazioni e comportamenti suscettibili di ledere il prestigio della magistratura amministrativa e il sereno esercizio delle funzioni che le sono attribuite, previo esame della II Commissione, su segnalazione di almeno tre componenti del Consiglio stesso.
2. La Commissione, ove accerti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, propone al Consiglio di deliberare l'adozione delle opportune risoluzioni e, se del caso, la promozione di azioni a tutela dell'immagine della giustizia amministrativa, ove non interferiscano con lo svolgimento di procedimenti in corso.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni o comportamenti di cui al comma 1 provengano da Autorità pubbliche, la risoluzione è rivolta e comunicata esclusivamente ai soggetti dichiaranti e agli organi di vertice dell'Autorità interessata.

⁵² **Articolo aggiunto con delibera del 14 gennaio 2010.**

Articolo 38 ter ⁵³. Denunce penali e azioni civili nei confronti dei singoli componenti del CPGA per dichiarazioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni.

1. Il componente del Consiglio di presidenza, anche dopo la cessazione del mandato, che sia destinatario di una denuncia penale o di un'azione civile per dichiarazioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, o comunque per fatti e cause di servizio inerenti i propri compiti, ha facoltà di informarne il Consiglio di presidenza e il suo presidente, mediante una relazione completa e documentata, per il tramite del segretario del Consiglio di presidenza, chiedendo di attivare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in suo favore.
2. L'istanza è istruita, anche in via d'urgenza, dalla Terza Commissione permanente e decisa dal Plenum, deliberando altresì, se del caso, l'intervento del Consiglio di presidenza nel giudizio civile ad adiuvandum.

⁵³ **Articolo aggiunto con delibera del 23 novembre 2017.**

CAPO VI

DISCIPLINA

Articolo 39. Titorità dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

Articolo 39 bis⁵⁴.

La Seconda Commissione del Consiglio di Presidenza trasmette ai titolari dell'azione, tramite apposito rapporto, informazioni complete su fatti di possibile rilevanza disciplinare che il Consiglio abbia appreso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

⁵⁴ Articolo introdotto con delibera CPGA del 3 luglio 2020 (*la modifica si applica ai procedimenti disciplinari instaurati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo*).

Articolo 40. Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di Presidenza deferisce la questione alla Commissione di cui all'Articolo 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982 n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda Commissione permanente. La Commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.
2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di Presidenza designa il nominativo di due supplenti.
3. Qualora un componente della Commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della Commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della Commissione.

Articolo 41. Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

Articolo 42⁵⁵. Istruttoria

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'Articolo 40 di procedere all'istruttoria.
2. Nell'ambito dell'attività istruttoria, la Commissione di cui all'Articolo 40, in particolare, richiede al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa atti e documenti in suo possesso; chiede informazioni alle competenti Procure della Repubblica, o al Giudice che procede, nei casi di indagine o pendenza di un procedimento penale a carico dell'interessato; acquisisce documentazione da altre Amministrazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; procede alla audizione di persone a conoscenza dei fatti contestati; provvede sulle istanze di accesso dell'interessato ai sensi dell'Articolo 42 bis.
3. Nel valutare le istanze istruttorie, la commissione di cui all'articolo 40 può prendere in considerazione anche elementi e circostanze di fatto non utilizzati dal Giudice penale.
4. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'Articolo 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.
5. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

⁵⁵ Articolo sostituito con delibera del CPGA del 3 luglio 2020 (la modifica si applica ai procedimenti disciplinari instaurati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo).

Il testo precedente era il seguente:

1. *Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la Commissione di cui all'Articolo 40 di procedere all'istruttoria.*
2. *L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla Commissione prevista dall'Articolo 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di Presidenza.*
3. *La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.*

Articolo 42 bis⁵⁶. Accesso agli atti del procedimento disciplinare

1. L'accesso agli atti è escluso nel corso degli accertamenti preliminari di cui all'art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di cui all'art. 41.
2. Con la nota di contestazione dei fatti di cui all'art. 41, all'incolpato viene comunicata la possibilità di richiedere l'accesso agli atti del fascicolo relativo agli accertamenti preliminari.
3. Nel corso dell'istruttoria formale di cui all'art. 42, le istanze di accesso dell'incolpato sono accolte con differimento alla chiusura dell'istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai sensi dell'art. 42, comma 2°.
4. In tutti i casi di accesso consentito ai sensi dei commi precedenti, esso può essere esteso, ove richiesto, a qualsivoglia atto o documento acquisito al fascicolo disciplinare, utilizzato o meno ai fini dell'incolpazione, purché non dichiarato irricevibile dalla II Commissione del Consiglio di Presidenza o dalla Commissione di cui all'art. 33, comma 2°, legge 27 aprile 1982, n. 186.
5. L'accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall'incolpato è negato sino a che pende il procedimento disciplinare.
6. Alle comunicazioni e trasmissioni di cui ai precedenti commi provvedono per quanto di rispettiva competenza il Segretario del Consiglio di Presidenza e il Responsabile del Procedimento della Commissione di cui all'art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.”

⁵⁶ Articolo introdotto con delibera del C.P.G.A. del 22 gennaio 2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2020).

Articolo 43⁵⁷. Decisione

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.
2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione la relazione è svolta da un componente designato dalla Commissione istruttoria che, ove più componenti rivestano la medesima qualifica, è il più anziano della qualifica. Il magistrato interessato ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. In seduta riservata immediatamente successiva, il relatore riassume quanto emerso in Commissione istruttoria e, anche alla luce delle risultanze della audizione, formula una proposta.

⁵⁷ Articolo sostituito con delibera CPGA del 3 luglio 2020 (la modifica si applica ai procedimenti disciplinari instaurati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo).

Il testo precedente era il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di Presidenza.
2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della Commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'Articolo 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'Articolo 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982A, n. 186.
6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

4 bis. Acquisite in sede di discussione eventuali opinioni e proposte, il Presidente pone in votazione successiva, senza consentire ulteriori interventi:

- a) l'accoglimento di eventuali eccezioni preliminari;
- b) il proscioglimento perché il fatto non sussiste;
- c) il proscioglimento perché l'interessato non lo ha commesso;
- d) il proscioglimento perché il fatto non costituisce illecito disciplinare;
- e) il proscioglimento perché è insufficiente la prova dell'illecito disciplinare.

Ove in una di tali votazioni la proposta di accoglimento o proscioglimento raggiunga la maggioranza, l'interessato è prosciolto con la corrispondente motivazione.

4 ter. Ove in nessuna delle votazioni di cui al precedente comma 4 bis la proposta di accoglimento o proscioglimento abbia raggiunto la maggioranza, il Presidente pone in votazione la proposta di sanzione più grave tra quelle formulate in sede di discussione. Se la proposta non raggiunge la maggioranza, viene posta in votazione la proposta di sanzione più grave tra le altre o, in mancanza di altre proposte, la proposta della sanzione immediatamente meno grave rispetto alla prima votata. Viene applicata la sanzione che abbia raggiunto la maggioranza dei voti, con la corrispondente motivazione.

4quater. In caso di parità all'interno della singola votazione prevale l'esito favorevole all'interessato.

4quinqües. Se la proposta di applicare la sanzione dell'ammonimento non viene approvata, il procedimento disciplinare si estingue.

5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'Articolo 5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'Articolo 13 pen. comma della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 44. Norma finale

Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'allegato 1 contenente l'articolazione ed il fabbisogno di organico dell'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza così come approvato dal Consiglio di Presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di Stato per le determinazioni di sua competenza.

ALLEGATO 1

ARTICOLAZIONE E FABBISOGNO DI ORGANICO DELL'UFFICIO SERVIZI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

UFFICI	posizioni economiche				
segreteria del dirigente	C2		B3	B2	
	1		2	1	
ufficio affari generali	C3	C1	B3	B2	A1
	1	1	1 inf.	1	1
ufficio attività istituzionali	C3	C1	B3	B2	A1
	1	1	2	1	1
Ufficio di supporto CPGA	C3	C1	B3		
	1	4	4		
ufficio studi e documentazione	C3	C1	B3		A1
	1	1	1		1
ufficio contenzioso	C3	C1	B3		A1
	1	1	1+1 inf.		1
ufficio verifica	C3	C1	B3	B2	
	1	1	1	1	

ALLEGATO 2

(Abrogato)⁵⁸

⁵⁸ **Allegato abrogato con delibera del 3 dicembre 2010.**

Il testo dell'allegato 2 era il seguente:

MODALITA' ATTUATIVE PER LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI.

Articolo 1.

Alle sedute pubbliche o alla parte pubblica delle sedute consiliari sono ammessi tutti i magistrati amministrativi, salvo che per gli affari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'Articolo 17, co. 1° del Regolamento.

Articolo 2.

1. *L'accesso è consentito compatibilmente con i limiti di capienza dell'aula, previa identificazione del richiedente a cura del personale di anticamera addetto, secondo l'ordine delle richieste.*

2. *Al fine di garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, non è consentita l'introduzione nell'aula in cui si svolgono le sedute di apparecchi di registrazione e/o riproduzione sonora e visiva, di testi e documenti di sorta, salvo che per i giornalisti accreditati.*

Articolo 3

I giornalisti sono accreditati dalla Segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio Stampa della Giustizia Amministrativa che ne verifica la validità, di richiesta di accredito del Direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente Ordine professionale.

Articolo 4

Quando per l'affluenza del pubblico si renda necessario, l'assistenza alle sedute è garantita con l'uso di impianti di ripresa sonora e visiva a circuito chiuso in locali adiacenti all'aula in cui si svolge la seduta consiliare. In tali casi, e nel limite di disponibilità di posti, nell'aula consiliare sono ammessi di preferenza i magistrati amministrativi e le autorità pubbliche.